



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 19

In data 23.04.2012

Publicata in data

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - REGOLAMENTO DELLE FIERE - APPROVATO CON ATTO C.C. N. 35/2000 MODIFICATO ED INTEGRATO CON SUCCESSIVI ATTI C.C. N. 91/2000 - N. 34/2003 E N. 45/2009

L'anno **duemiladodici** addi **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

RINALDI GIAN FRANCO	SINDACO	Presente
DOMENICHINI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente
TORRI YURI	CONSIGLIERE	Presente
CAROLI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI ALBERT	CONSIGLIERE	Presente
PELLICIARI SERENA	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI SAURO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BUSANELLI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIA ALBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MORANI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
TOSI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
CINEROLI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR. PASQUALE SCHIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RINALDI GIAN FRANCO** nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Ferrari Albert, Domenichini, Morani

DELIBERA C.C. N. 19 DEL 23.04.2012

Il **Sindaco Presidente** illustra brevemente il presente punto all'Ordine del Giorno per poi lasciare la parola al **Vice Sindaco Domenichini Giuseppe** il quale fornisce maggiori spiegazioni in merito.

Sono previste nuove iniziative da inserire all'interno della Fiera del Parmigiano Reggiano per le quali, conseguentemente, si è reso necessario apportare modifiche al vigente regolamento. Si tratta – dice – di zone che andranno limitate o soppresse o di zone che verranno istituite per nuovi banchi (ad es. hobbisti). Gli preme mettere in risalto che queste modifiche necessarie sono state valutate positivamente dalle Associazioni di categoria e dalla Commissione Statuto e Regolamenti. La scelta importante è quella di invitare tutte le latterie del Comune che producono latte per il Parmigiano Reggiano. Sarà supportato da un Comitato Tecnico di esperti per la buona riuscita della Fiera. L'evento è previsto per la prima settimana di agosto e durerà quattro giorni. Quest'anno verrà data una svolta alla tradizionale Fiera del Parmigiano Reggiano.

Ferrari Maria Alberta del gruppo di minoranza “Casina per il bene comune” esprime parere positivo rispetto ad alcune scelte come ad esempio l'inserimento delle aree dedicate agli hobbisti, ai produttori agro alimentari, ecc.. Chiede se è previsto uno spazio dedicato ai prodotti dell'Ars Canusina o per il gemellaggio con Fritslar.

Il **Vice Sindaco Domenichini** assicura la presenza di uno spazio per l'Ars Canusina mentre per quello del gemellaggio sembra ci siano alcuni problemi per i rappresentanti della città gemellata a venire da noi.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra:

RICHIAMATO il precedente regolamento della Fiera del Parmigiano Reggiano, approvato con atto C.C. n. 35/2000 modificato con atti C.C. n. 91/2000, n. 34/2003 e n. 45/2009;

PRESO ATTO che attualmente i posteggi istituiti sono stati suddivisi come segue:

- n. 62 posteggi a merceologia libera e/o mancante, (di cui n. 55 assegnati in decennale), localizzati nelle seguenti strade: Piazza IV Novembre, Via Roma, Via Caduti per La Libertà e parte di Piazza XXV Aprile;
- n. 3 posteggi riservati a produttori agricoli aventi titolo, (di cui n. 1 autorizzazione assegnata in decennale) localizzati in Piazza XXV Aprile;
- n. 5 posteggi destinati alla creazione di un'area espositiva di prodotti eno-gastronomici e agro alimentari, localizzati in Piazza XXV Aprile e Piazza IV Novembre;

CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche riguardanti principalmente l'ampliamento delle aree adibite alla vendita ed esposizione dei prodotti lattiero caseari, prodotti enogastronomici ed agro-alimentari nonché delle aree adibite a mercato agricolo ed enogastronomico, favorendo l'assegnazione ai produttori locali;

CHE l'ampliamento di cui sopra necessita, conseguentemente, dell'individuazione di nuove aree per l'esercizio del commercio ambulante a seguito di riassegnazione dei posteggi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

CHE si rende inoltre necessario istituire, nell'ambito delle varie manifestazioni ricorrenti nel corso dell'anno, mercatini tematici/straordinari destinati a Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (art. 4 lettera H, D.Lgs 114/98), individuando a tal proposito idonee aree;

RILEVATO inoltre che il comma 3 dell'art. 1 – “TIPOLOGIA DELLE FIERE”, il comma 1 dell'art. 6 – “REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO” nonché il comma 1 dell'art. 16 “SANZIONI” del vigente Regolamento, devono essere integrati con il riferimento alla normativa di cui alla L.R. n. 1 del 10 Febbraio 2011;

RITENUTE le modifiche di cui sopra regolari e meritevoli di approvazione;

RILEVATO infine che a seguito della modifica delle aree di mercato e riassegnazione dei posteggi e dell'ampliamento dell'area adibiti agli agricoltori, la suddivisione dei posti risulta così suddivisa:

- n. 68 posteggi a merceologia alimentare, non alimentare e per l'attività di somministrazione, localizzati nelle seguenti strade: Via Roma, Via Caduti per La Libertà e Via Caduti della Bettola;
- n. 20 posteggi riservati a produttori agricoli aventi titolo ai sensi della L. 59/61, localizzati in Piazza IV Novembre;
- n. 20 posteggi destinati alla creazione di un'area espositiva di prodotti eno-gastronomici e agro alimentari, localizzati in Piazza IV Novembre;
- posteggi destinati a soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (art. 4 lettera H, D.Lgs 114/98), in percentuale non superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi assegnati agli operatori commerciali nell'ambito di ciascuna manifestazione;

DATO ATTO che:

- il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determina l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche;
- in caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area del mercato, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata al Regolamento, con atto del Responsabile del Settore interessato;

RILEVATO inoltre che nella seduta del 21.04.2012 le succitate modifiche al Regolamento sono state valutate positivamente dalla Commissione Statuto e Regolamenti;

CHE le Associazioni di categoria hanno espresso parere favorevole alle modifiche di che trattasi;

VISTO altresì il testo modificato del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche – regolamento delle Fiere - che composto di n. 19 articoli si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della Legge 59/97";
- il D.Lgs. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della Legge 59/97" ed in particolare l'art. 28 - comma 13 e 15 del decreto legislativo 114/98;
- la L.R. 12/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 1/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 testo vigente;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Ragioniere com.le per la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche – regolamento delle Fiere, approvato con atto C.C. n. 35/2000, modificato ed integrato con successivi atti C.C. n. 91/2000, n. 34/2003 e n. 45/2009, così come in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. **DI APPROVARE** altresì il testo modificato del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche – regolamento delle Fiere che, composto da n. 19 articoli, si allega sotto la lettera “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che, a seguito della modifica delle aree di mercato e riassegnazione dei posteggi e dell’ampliamento dell’area adibita agli agricoltori, la suddivisione dei posti risulta così suddivisa:
 - n. 68 posteggi a merceologia alimentare, non alimentare e per l’attività di somministrazione, localizzati nelle seguenti strade: Via Roma, Via Caduti per La Libertà e Via Caduti della Bettola;
 - n. 20 posteggi riservati a produttori agricoli aventi titolo ai sensi della L. 59/61, localizzati in Piazza IV Novembre;
 - n. 20 posteggi destinati alla creazione di un’area espositiva di prodotti eno-gastronomici e agro alimentari, localizzati in Piazza IV Novembre;
 - posteggi destinati a soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo (art. 4 lettera H, D.Lgs 114/98), in percentuale non superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi assegnati agli operatori commerciali nell’ambito di ciascuna manifestazione;
- 4) **DATO ATTO** altresì che:
 - il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, determina l'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche;
 - in caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l’area del mercato, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata al Regolamento , con atto del Responsabile del Settore interessato;
4. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore interessato alla predisposizione degli adempimenti gestionali conseguenti;
5. **DI DARE ATTO** infine che le disposizioni di cui al regolamento approvato al precedente punto 1) avranno effetto a partire dall’approvazione del presente atto;

Dopo di che,

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 13 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

INDICE

- 1. TIPOLOGIA DELLE FIERE**
- 2. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE**
- 3. PERIODI ED ORARI DI ATTIVITA'**
- 4. POSTEGGIO, MIGLIORIA, CONCESSIONE, SCAMBIO, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI**
- 5. TRASFERIMENTO, REINTESTAZIONE, VOLTURAZIONE, AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO**
- 6. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO**
- 7. REGISTRO DELLA FIERA GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI**
- 8. RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO**
- 9. ASSENZE, ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**
- 10. POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**
- 11. POSTEGGI RISERVATI A SOGGETTI CHE VENDONO O ESPONGONO PER LA VENDITA LE PROPRIE OPERE D'ARTE, NONCHÉ QUELLE DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO**
- 12. CIRCOLAZIONE STRADALE**
- 13. SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**
- 14. MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**
- 15. NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA**
- 16. SANZIONI**
- 17. COMITATO CONSULTIVO**
- 18. ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**
- 19. ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1

TIPOLOGIA DELLE FIERE

- 1) Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99 e successive modificazioni ed integrazioni testo vigente, disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere a cadenza mensile o ultramensile istituite con precedente atto del Consiglio Comunale n. 35 in data 05/05/2000, come modificato con successivi atti del Consiglio Comunale n. 91/2000, n. 96/2003 e n. 45/2009;
- 2) L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1368 del 26/07/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge Regionale 10 Febbraio 2011, n. 1 "Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva", dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, nonché dai bandi di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei posteggi decennali eventualmente disponibili.
 - 1.1) La Fiera e fiere straordinarie possono essere:
 - a) ordinaria con merceologia libera
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due settori merceologici nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
 - c) merceologia esclusiva.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

- 1) La Fiere ordinarie, istituite con atto di Consiglio Comunale n. 35/2000, si svolgono nell'area individuata nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali sono evidenziati:
 - ❑ a) *l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche,*
 - ❑ b) *la suddivisione nelle tipologie di settore:*
 - *alimentare*
 - *extralimentare*
 - *produttori agricoli*
 - *merceologie esclusive e/o mancanti*
 - ❑ c) *il totale dei posteggi riservati agli operatori su are pubbliche, di quelli riservati ai produttori agricoli e di quelli temporanei riservati ad operatori comunitari,*
 - ❑ d) *il numero progressivo dei posteggi, la collocazione, la superficie degli stessi e l'articolazione.*
- 2) In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area del mercato individuata in ogni singola manifestazione, tutta o in parte, può essere spostata nelle apposite aree alternative individuate nella planimetria allegata, con atto del Responsabile del Settore interessato.

ART. 3

PERIODI ED ORARI DI ATTIVITA'

- 1) Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, si effettua nel periodo e date indicate rispettivamente nel dispositivo dell'atto deliberativo di istituzione di ciascuna Fiera ordinaria (C.C. n. 35/2000).
- 2) L'orario di attività è determinato con provvedimento del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi regionali ai sensi dell'art. 36 comma 3 della L. 142/90, del D.Lgs. 231/3/1998, 114/98, della Legge Regionale 12/99.
- 3) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, Il Sindaco, con apposita ordinanza può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari.

ART. 4

POSTEGGIO: MIGLIORIA – CONCESSIONE - SCAMBIO – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo,
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 30 dicembre,
- c) Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) Domanda partecipazione fiera per i non titolari di posteggio: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera
- d) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni fiera o domanda ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368)

Merceologia mancante e/o esclusiva;

I posteggi istituiti riservati alle merceologie mancanti e/o esclusive, in mancanza di istanze da parte di operatori commerciali, verranno assegnati in subordine, alla spunta ad operatori privi di posteggio, con le modalità ed i criteri stabiliti ai punti precedenti;

- e) Esaurita la graduatoria fra coloro che hanno presentato domanda, i posteggi che si rendessero eventualmente liberi verranno assegnati alla spunta per tutta la durata della manifestazione-mercato, applicando gli stessi criteri di cui ai punti precedenti;
- f) Le presenze maturate nella Fiera - Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione;

- g) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità di azienda
- h) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale
- i) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente in materia di tributi locali;

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. a Deliberazione G.R. 1368/99).
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

- a) Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita
- b) Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi
- c) A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5

ART. 5

TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE – AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

1) TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e copia della domanda di volturazione presentata al Comune

2) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO

- a) In conformità del disposto dell'art. 4 punto 4, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente art., l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda
- b) Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente

ART. 6
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) **L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:**
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 6 - comma 1 - della L.R. 1/2011;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla Fiera per tre edizioni consecutive senza giustificato motivo, sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
 - d) rinunci all'autorizzazione.
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa fiera-sagra o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla fiera - sagra negli ultimi tre anni precedenti e consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza giustificati (malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi),
- 4) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

ART. 7
REGISTRO DELLE FIERE :
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI

- 1) Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - *Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o dei dante causa ed a parità fra questi, il numero di presenze precedentemente maturate*
 - *Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata*
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - *Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta"*
 - *Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata*
 - *In caso di parità si procederà al sorteggio.*

- 2) I posteggi liberi verranno assegnati alla spunta per tutta la durata della fiera-mercato fra coloro che avranno presentato istanza per la partecipazione alla spunta ed in subordine fra tutti gli operatori presenti all'orario di spunta.”
- 3) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza;

Ai fini della graduatoria viene considerata la presenza per ogni giorno di mercato, la mancata presenza non comporterà il rimborso dei tributi comunali per l'intera durata della manifestazione, pena il mancato riconoscimento della presenza ed il mancato rimborso dei tributi comunali, nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 15 del presente regolamento, fatto salvo le assenze giustificate con idonea documentazione da prodursi entro 30 giorni di cui all'art. 9;

ART. 8

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, nell'ambito degli spazi di posteggio ricavabili dalla tipologia della sede stradale.
Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 7 e nell'ambito del settore merceologico.

ART. 9

ASSENZE - ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1) ASSENZE (dei concessionari di posteggio)

L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:

- Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni.
- **In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di cui all'art. 16.**
- **Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio**

2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I posteggi non occupati nella prima giornata di fiera/mercato dai rispettivi concessionari titolari di autorizzazione decennale e/o assegnati con concessione temporanea, saranno assegnati per tutta la durata della manifestazione a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.”

ART. 10

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera.
- 2) L'assegnazione del posteggio decennale e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c. 4 L.R. 12/99 testo vigente sulla base del numero di presenze

maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

- 3) Ad eccezione delle iniziative a merceologia esclusiva riguardanti produzioni agricole locali, i posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 4% dei posteggi totali (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di cui alla Legge 59/63.

- 4) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 4 o con autocertificazione.
- 5) Per tutto quanto non previsto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

ART. 11

POSTEGGI RISERVATI A SOGGETTI CHE VENDONO O ESPONGONO PER LA VENDITA LE PROPRIE OPERE D'ARTE, NONCHÉ QUELLE DELL'INGEGNO A CARATTERE CREATIVO

- 1) Sono istituiti, nell'ambito delle varie manifestazioni ricorrenti nel corso dell'anno, mercatini tematici/straordinari destinati a Soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (art. 4 lettera H, D.Lgs 114/98), intendendo per "opere dell'ingegno di carattere creativo" tutte le opere, non riprodotte in serie, di provenienza propria, come pitture, piccole sculture in materiale diverso, ricami e merletti, creazioni in legno, composizioni con fiori secchi, opere in vetro e ceramica rigorosamente lavorati e/o disegnati a mano, lavori di decoupage.
- 2) I posteggi destinati ai soggetti di cui al comma precedente, dovranno essere in percentuale non superiore al 20% del numero complessivo dei posteggi assegnati agli operatori commerciali nell'ambito di ciascuna manifestazione.
- 3) I mercatini di cui al precedente comma 1), si svolgono nelle aree appositamente individuate nella planimetria allegata al presente atto.

ART. 12

CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera – Sagra.
- 2) Durante lo svolgimento è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500, rispetto all'area della fiera.
- 3) Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99) in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98, di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese CCIAA.

ART. 13

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso;

- 3) In ogni caso non devono essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 14
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E
MODALITA' DI VENDITA

- 1) Pena l'esclusione alla partecipazione dalla fiera e le sanzioni previste all'art. 15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera – fiera straordinaria più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione, ad eccezione degli operatori a "**merceologia esclusiva e/o mancante**".
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori purchè non arrechino disturbo agli altri operatori.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello ed inoltre il titolare deve essere in possesso della dichiarazione prevista dall'art. 126 del T.U.L.P.S.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia di rifiuti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (Legge Ronchi 22/97); Le scatole ed i cartoni dovranno essere ridotti alle minime dimensioni e legati.
- 13) Le merci esposte per la vendita su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo; l'obbligo della indicazione dei prezzi deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

ART. 15
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

ART. 16
SANZIONI

- 1) Le violazioni al regolamento sono punite ai sensi della L. 689/81, dell'art. 29 - comma 2 e 4 - del D.Lgs. 114/98, della L.R. 12/1999, testi vigenti, e della L.R. 1/2011.
In particolare è punito con una sanzione:
 - a) **da € 77,47 a € 464,80, chi:**
 - non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 13;
 - occupa o abbandona l'area oltre o prima del termine fissato con ordinanza sindacale;
 - eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - incorre in ogni altra violazione dell'art. 13, con esclusione del comma 13;
 - b) **da € 516,45 a € 3.098,75, chi:**
 - esercita il commercio al di fuori del territorio previsto dalle ordinanze e regolamenti comunali;
 - ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
 - non osserva l'obbligo della pubblicità dei prezzi (art. 14 Decreto Leg.vo 114/98);
 - c) **da € 1.5493,71 a € 2.582,28 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi**
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali. (art. 28 comma 3 e art. 29 commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 114/98);
- 2) Le autorizzazioni e concessioni decennali originali, relative alla concessione del posteggio assegnato, devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - della L.R. 12/99 e dell'art. 28 - comma 15 - del Decreto legislativo 114/98. Nel caso in cui l'operatore non ne fosse in possesso all'atto della richiesta sarà applicata una sanzione da **€. 516,45 ad€. 3.098,75 ai sensi dell'art. 29 del nccitata D.Lgs. 114/98.**
- 3) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.
- 4) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c. 7 della L.R. 12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

- 5) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della fiera e fiera straordinaria), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera.

ART. 17
COMITATO CONSULTIVO

- 1) In ogni mercato è costituito un Comitato di Fiera composto da:
- Due rappresentanti dei concessionari della fiera di cui uno del settore alimentare eletti a scrutinio segreto dagli stessi concessionari
 - Due indicati dalle Associazioni degli operatori
- 2) La Giunta Comunale, previa la designazione dei nominativi di cui sopra, provvederà alla nomina del Comitato di Fiera nella composizione di cui al comma 1).
- 3) Il Comitato ha il compito di:
- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
- 4) Il Comitato dura in carica cinque anni.

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI

Con il presente Regolamento vengono abrogati i precedenti atti approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

La sottoscritta Di Matteo Mafalda – Istruttore Direttivo Amministrativo – in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica.

Istruttore Direttivo Amm.vo
Di Matteo Mafalda

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità contabile.

Il Ragioniere Capo
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RINALDI GIAN FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
Pasquale dr. Schiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- E' divenuta esecutiva in data **23.04.2012**

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo:
al quale è pervenuta il _____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure
al quale la deliberazione n. _____ del _____ di riesame è pervenuta il
_____ sotto il n. _____ di prot.

Oppure
al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il _____ sotto il n.
_____ di prot.

Oppure
Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del _____ di non aver riscontrato vizi di legittimità
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del _____ n. _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).
- E' stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. _____ del _____

Casina, li _____

Il Segretario Comunale
DR. PASQUALE SCHIANO
